



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 25/19 SENTI
N. 467/18 R G L.
N. 558 CRON
N. REP

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo il 03/07/2018

DA

fel

Rappresentata e difesa dall'avv. IONCOLI FEDERICO e IONCOLI QUINTO

RICORRENTE

CONTRO

INPS

Rappresentato e difeso dagli avv.ti

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ENTE PUBBLICO

Rappresentata e difesa dagli avv.ti

RESISTENTI

Causa discussa e decisa all'udienza del 28/02/2019 sulle seguenti

CONCLUSIONI**PER LA RICORRENTE****NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE**

- Annullare l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme ritenute dovute in forza delle cartelle e degli avvisi di addebito indicati in narrativa, accertando o dichiarando la nullità e/o l'inesistenza degli anzidetti atti per omessa notifica e conseguentemente l'intervenuta prescrizione dei contributi IVS ivi contemplati sulla base di quanto esposto in ricorso introduttivo.

Con vittoria di spese ed onorari di Avvocato del presente procedimento rifuse, **con distrazione**, ex art. 93 cpc, a favore degli avvocati Quinto Ioncoli e Federico Ioncoli.

Nel merito in via subordinata

- annullare l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme ritenute dovute in forza delle cartelle e degli avvisi di addebito indicati in narrativa, accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione dei contributi IVS ivi contemplati per assenza di atti interruttivi sulla base di quanto esposto in ricorso introduttivo.

Con vittoria di spese ed onorari di Avvocato del presente procedimento rifuse, **con distrazione**, ex art. 93 cpc, a favore degli avvocati Quinto Ioncoli e Federico Ioncoli.

PER IL RESISTENTE INPS

Voglia dichiarare inammissibile il ricorso proposto da _____ nei confronti dell'INPS, respingendo tutte le domande ed eccezioni svolte dall'opponente nei confronti dell'istituto previdenziale, perché infondate, in fatto e in diritto, e non provate.

Con vittoria di spese e compensi di causa

PER LA RESISTENTE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**In via preliminare:**

accertata la totale estraneità di Agenzia delle Entrate - Riscossione ai fatti per cui è causa, ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest'ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e,

All

conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande relative alla notificazione degli avvisi di addebito e alla prescrizione dei crediti in essa portati.

Nel merito:

accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Agenzia delle Entrate - Riscossione in quanto infondata.

Adel

In ogni caso:

Respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di quest'ultima, in quanto infondata.

Con vittoria di spese diritti e onorari.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso iscritto a ruolo in data 3/7/18 spiegava opposizione all'intimazione di pagamento n° 091 notificata dalla resistente Agenzia della Riscossione per la provincia di Pordenone conseguente a plurime cartelle di pagamento e avvisi di addebito, tutti espressamente individuati nell'atto introduttivo, per crediti contributivi dovuti alla Gestione Commercianti tenuta dall'Inps pure convenuto nel presente giudizio.

Deduceva segnatamente la stessa diretta interessata sia il difetto di notifica di detti provvedimenti sia la mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione chiedendo pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento sopra menzionata.

Ciò premesso, osserva l'adito Tribunale come la domanda attorea sia fondata e pertanto meritevole di accoglimento.

Se è vero infatti da un lato che la convenuta Agenzia ha dato riscontro documentale dell'intervenuta notifica attraverso l'allegato 3, appare altrettanto indubitabile che non risultano prodotte ulteriori intimazioni oltre quelle notificate nel settembre 2011.

Soccorre in tal senso l'ormai noto orientamento della Suprema Corte secondo cui "il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica.

Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che sarebbe incompatibile con il principio di ordine pubblico della irrinunciabilità della prescrizione ...

Stante il disposto della L n° 335/95 art. 3 co 9, la prescrizione ha nel caso un'efficacia effettivamente estintiva (e non soltanto acquisitiva in favore del soggetto passivo del potere di contrastare la pretesa avanzata dal creditore) posto che il decorso dei termini previsti dalla legge preclude il versamento dei contributi.

In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito contributivo e produca la rideterminazione in 10 anni della durata del termine prescrizionale ex art 2953 cc, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione del credito prevista dall'art. 3 legge n° 335/95 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 cc."

All.

Cass. Sez. lav. ord. 17/1/19 n° 1092

Per quanto precede va pertanto annullata l'intimazione di pagamento di cui in premessa. Si ravvisano nondimeno giusti motivi, atteso l'accoglimento della sola domanda formulata in via subordinata, per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

- 1) Annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme ritenute dovute in forza delle cartelle e degli avvisi di addebito dettagliatamente individuate in sede di atto introduttivo per l'intervenuta prescrizione dei contributi ivi contemplati.
- 2) Dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite

Fissa per il deposito della motivazione il termine di 60 giorni dall'odierna pronuncia.

Così deciso in Pordenone il 28/02/2019

IL GIUDICE

Dott. Angelo Riccio Cobucci



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. ssa Carla BASSO

Depositato in Cancelleria

Pordenone il 2.5.2019



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

